

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 13

Riunione del 29 ottobre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

### 10.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- RAPPOCCIO PASQUALE n.q. Presidente S.S. CUORE
- S.S. CUORE n.p. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante Nazionale

Esaminati gli atti, udita la relazione della Procura Federale e le eccezioni difensive dei prevenuti

#### *Osserva*

Il presupposto della fattispecie in esame risiede nella comunicazione della Corte Federale, inoltrata alla Procura Federale, per non avere la S.S. Cuore invitato l'atleta Mariangela Neri alla visita medica di idoneità all'attività agonistica, circostanza questa alla quale non vi è stata fornita idonea prova da parte del Sodalizio S.S. Cuore, cui competeva l'onere.

Nella fattispecie all'esame certamente si controverte in quella che potremmo definire situazione di pericolo e non già di danno, cosicché la norma deve configurarsi come precetto allo svolgimento di una attività a presidio dell'integrità ed incolumità fisica dell'atleta in tale sua funzione, da ritenersi obbligatoria non diversamente eludibile, alla cui infrazione consegue conferente sanzione.

La contestazione sollevata dalla Procura Federale, con relazione al combinato disposto degli artt. 17 Statuto Fipav , 19 e 21 RAT, risulta puntuale alla violazione nella quale è incorso il Sodalizio SS Cuore,

posto che non è stato accertato che l'atleta abbia svolto attività sportiva, potendosi in tale prospettiva pervenire anche alla sanzione della perdita dell'incontro a tavolino, con la retrocessione del punteggio acquisito sul campo di gara.

Dalla espletata istruttoria è comunque emerso anche un verosimile disinteresse dell'atleta nei confronti del Sodalizio, verosimilmente giustificabile dalla incardinata procedura di svincolo, che in qualche modo attenua, ma non certo elude la responsabilità del Sodalizio per il mancato invio dell'invito a sottoporsi a visita come è d'obbligo.

La violazione è tale da estendere, a titolo di responsabilità indiretta, il capo di incolpazione alla S.S. Cuore, avendo il suo Presidente posto in essere la contestata condotta: solo a titolo esplicitativo si sottolinea che il Presidente è sempre responsabile degli atti di altrui competenza, ma ascrivibili al Sodalizio che presiede, laddove non individuati.

P.Q.M.

Infligge a Rappoccio Pasquale n. q. Presidente p.t. S.S.Cuore la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 ed alla S.S. Cuore n.p. Presidente p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento.===)

F.to ILPRESIDENTE  
Avv.Fabrizio Filippucci

Roma, 3 novembre 2008